



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
(approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione n°03/09 del 7 maggio 2009)

Indice

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ARTICOLO 2 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO	2
ARTICOLO 3 - ORDINE DEL GIORNO	2
ARTICOLO 4 – ISTRUTTORIA DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E DOCUMENTAZIONE	2
ARTICOLO 5 - ASPETTI FINANZIARI	3
ARTICOLO 6 - DURATA DEGLI INTERVENTI, QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PROCEDURALI	3
ARTICOLO 7 - INTERROGAZIONI, VARIE ED EVENTUALI	3
ARTICOLO 8 – VERBALIZZAZIONE	3
ARTICOLO 9 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO	3
ARTICOLO 10 – ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4
ARTICOLO 11 - PUBBLICITÀ DEI VERBALI ED ESTRATTI E DIRITTO DI ACCESSO	4
ARTICOLO 12 – COMMISSIONI	4
ARTICOLO 13 - GETTONI DI PRESENZA	4
ARTICOLO 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI	4

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del Regolamento Generale dell'Università Europea di Roma, disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. La nomina e la durata dei suoi membri è regolata e disciplinata dall'articolo 11 dello Statuto approvato con decreto del Ministro Dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 4 maggio 2005.

ART. 2 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto il Consiglio è convocato dal Presidente in via ordinaria ovvero in via straordinaria. In via ordinaria almeno una volta ogni due mesi secondo un calendario di massima fissato con delibera dello stesso Consiglio d'Amministrazione all'inizio di ogni anno accademico.

Il consiglio é convocato altresì, in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero a seguito di richiesta, indicando in questa i punti che indendono discutere, di almeno la metà dei Consiglieri ovvero dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio si riunisce nei giorni stabiliti e prosegue i suoi lavori fino al completamento dell'ordine del giorno.

Il Presidente terrà conto, inoltre, delle necessità esplicitate dal Rettore per quanto di competenza.

La adunanza é guidata dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente.

All'inizio d'ogni adunanza, il Consiglio stabilisce il tempo massimo di durata della seduta stessa. Qualora non si concluda entro detto termine l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio si riconvoca al giorno successivo.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, dello Statuto, la mancata partecipazione dei consiglieri, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive può determinare la decadenza dalla carica; detta decadenza dovrà comunque essere deliberata, previa acquisizione del parere dell'Ente promotore che indicherà il sostituto, dal Consiglio stesso.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 7, dello Statuto, il Segretario Generale può essere chiamato a partecipare alle adunanze con funzioni consultive e con il compito di redigere il verbale; può essere chiamato a partecipare alle adunanze anche il Coordinatore Amministrativo. Per la discussione di specifiche questioni possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione i responsabili delle strutture di didattica e di ricerca e delle strutture amministrative dell'Ateneo.

Alla riunione partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 3 - ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto la convocazione, contenente l'ordine del giorno e copia degli atti relativi, è inviata ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, anche via e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione oppure almeno tre giorni prima della seduta in eccezionali e comprovati casi di urgenza.

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente sentito il Rettore.

Il Presidente può inserire nell'ordine del giorno ulteriori punti, anche sulla base di proposte formulate da almeno due Consiglieri. L'ordine del giorno è redatto per argomenti accorpati secondo la loro natura.

I Consiglieri hanno facoltà di chiedere al Presidente, nei giorni precedenti, tramite gli uffici, o nella seduta del Consiglio di Amministrazione, di inserire all'ordine del giorno dei lavori di una successiva seduta particolari argomenti. Gli argomenti saranno trattati secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno, salvo diversa richiesta motivata del Presidente o dei Consiglieri approvata seduta stante dal Consiglio.

ART. 4 - ISTRUTTORIA DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E DOCUMENTAZIONE

I punti all'ordine del giorno sono istruiti su iniziativa del Rettore ovvero, quando il Presidente lo ritiene opportuno, anche da altri che provvedono preventivamente all'acquisizione delle proposte e dei pareri richiesti dalle disposizioni vigenti e dalla natura delle questioni da trattare, nonché all'acquisizione di tutta la documentazione relativa.

Il giorno prima dell'atto dell'invio dell'ordine del giorno, il Rettore o il Presidente, quest'ultimo per quel che ha ritenuto d'istruire o far istruire, depositano presso l'Ufficio di segreteria degli Organi Collegiali, costituito presso il Rettorato, la documentazione acquisita dal Rettore per i temi in trattazione.

La documentazione sarà inviata ai Consiglieri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, congiuntamente all'atto d'invio dell'ordine del giorno.

Gli aventi diritto alla partecipazione dell'adunanza hanno facoltà di accedere all'Ufficio di segreteria degli Organi Collegiali per prendere visione preventiva delle singole pratiche nel periodo intercorrente tra la

ricezione della convocazione e la data della riunione del Consiglio nonché per visionare gli archivi anche estraendone copia.

L'Ufficio mette a disposizione dei Consiglieri i documenti depositati per consentire di acquisirne copia ed ogni opportuno elemento di giudizio sugli argomenti in discussione.

ART. 5 - ASPETTI FINANZIARI

Tutte le pratiche che comportano una spesa dovranno recare l'indicazione del relativo onere finanziario e lo specifico Capitolo in bilancio su cui avviene l'imputazione con l'indicazione della disponibilità iniziale e della residua.

ART. 6 - DURATA DEGLI INTERVENTI, QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PROCEDURALI

La durata degli interventi, salvo diversa determinazione del Presidente non può eccedere di norma:

- a) i 15 minuti per interventi relativi al Bilancio, ai Piani e Programmi, ai Regolamenti, alle Modifiche di Statuto;
- b) i 10 minuti per gli altri interventi.

Ciascun Consigliere non può intervenire per più di due volte sullo stesso punto all'ordine del giorno rispettando i limiti di tempo, salva diversa determinazione del Presidente.

Le limitazioni di cui al primo e al secondo comma non sono mai applicabili al Presidente, al Rettore e, per quel che attiene il precedente punto a), ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel corso dell'intervento il Consigliere non può essere interrotto, se non dal Presidente. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano.

I partecipanti all'adunanza non potranno diffondere a terzi in nessun modo le opinioni espresse nel corso del dibattito né il voto espresso singolarmente dai singoli.

ART. 7 - INTERROGAZIONI, VARIE ED EVENTUALI

Le interrogazioni, verbali o scritte, che ogni Consigliere o i Revisori dei Conti intendano rivolgere al Presidente, al Rettore o al Coordinatore Amministrativo, sono avanzate nell'ambito delle "Varie ed Eventuali" e possono essere trattate, a discrezione del Presidente, nella stessa adunanza, ovvero in quella immediatamente successiva, dopo aver acquisito gli opportuni elementi.

Nella voce "Varie ed eventuali" possono essere altresì trattati, con il consenso unanime di tutti i presenti con diritto di voto, argomenti che non comportino oneri di spesa.

ART. 8 - VERBALIZZAZIONE

Per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale. Il verbalizzante incaricato riporta nel verbale il nome degli intervenuti ed un sunto organico degli interventi. I Consiglieri possono chiedere che sia riportato il loro intervento nel verbale e, in tal senso, ne detteranno il testo al verbalizzante o lo consegneranno al medesimo in forma scritta e firmata alla fine dell'intervento o, in ogni modo, della seduta.

Nello stesso modo le dichiarazioni di voto fatte preliminarmente vanno subito dettate o consegnate per iscritto al verbalizzante, che le riporterà integralmente nel verbale.

I verbali sono trascritti sul registro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione custodito presso l'Ufficio di segreteria degli Organi Collegiali, costituito presso il Rettorato. Presso lo stesso Ufficio sono custoditi i documenti acquisiti agli atti delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla base delle proposte e dei pareri adottati dai competenti organi dell'Università secondo le vigenti norme regolamentari. L'inerzia degli organi, delle strutture o dei soggetti competenti per la formulazione delle proposte o dei pareri non può mai impedire l'adozione delle necessarie deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4 dello Statuto, per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo diversa maggioranza prevista dallo Statuto, dal Regolamento Generale dell'Università Europea di Roma e dal presente Regolamento. Nel caso in cui il numero dei voti favorevoli è pari a quello dei non favorevoli (somma degli astenuti e dei contrari) prevale il voto del Direttore Generale dei Legionari di Cristo o del suo delegato. Ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere la verifica del numero legale per la validità delle votazioni.

Le mozioni - tranne le mozioni d'ordine - e le risoluzioni sono votate secondo l'ordine di presentazione. Prima di loro sono votati gli eventuali emendamenti presentati durante la discussione.

Le deliberazioni approvate sono immediatamente esecutive. Il verbale della riunione è inviato congiuntamente all'invio della convocazione per l'adunanza successiva ed è dichiarato come letto ed approvato qualora non siano presentate osservazioni o rilievi da parte dei Consiglieri.

ART. 10 – ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ed il Rettore, ognuno per le proprie competenze di cui all'articolo 13 e 14 dello Statuto, curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Rettore, per le materie di propria competenza, provvede mediante conseguenti decreti rettorali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto e dell'articolo 4 del Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 11 - PUBBLICITÀ DEI VERBALI ED ESTRATTI E DIRITTO DI ACCESSO

Gli atti delle riunioni del Consiglio sono riservati. Essi sono sempre a disposizione dei Consiglieri e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per eventuali consultazioni che hanno la facoltà di chiedere copia dei verbali e della relativa documentazione.

I Consiglieri ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di accesso alla documentazione necessaria per acquisire ogni opportuno elemento di conoscenza in ordine alle questioni già decise.

ART. 12 - COMMISSIONI

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Commissioni consiliari, aventi funzioni istruttorie e propositive. Esse sono composte di norma da 3 a 5 membri. I componenti delle Commissioni consiliari possono essere affiancate, ai fini consultivi, da membri esterni al Consiglio.

Le Commissioni consiliari possono essere permanenti o a tempo determinato; possono, altresì, costituirsi Commissioni Paritetiche Senato Accademico-Council di Amministrazione.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte, su richiesta del Presidente della Commissione, da un funzionario designato dal Coordinatore Amministrativo.

Le Commissioni relazioneranno sui propri lavori al Consiglio, tramite il proprio Presidente o un suo delegato.

Per il funzionamento si osservano, ove applicabili, le norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le Commissioni decadono alla fine del proprio mandato.

Compiti particolari possono essere affidati dal Consiglio a singoli Consiglieri, o dalle Commissioni a propri membri.

ART. 13 - GETTONI DI PRESENZA

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non è dovuto compenso di alcun genere neanche sotto forma di gettone di presenza.

ART. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni.

Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.